

COMUNE DI CAMPOFIORITO

PROVINCIA DI PALERMO

Codice Fiscale 84000210827

----- * -----

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 e al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito com.le, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione - gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati sulla installazione di lampade votive e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art. 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Regione Siciliana, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici com.li in materia cimiteriale sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8/6/1990,n.142. Tali funzioni vengono esercitati tramite l'U.T.C. per quanto riguarda l'aspetto tecnico manutentivo e di rilascio concessioni. E' compito dell'ufficio di stato civile ogni detto adempimento.
4. Per i servizi mortuari gestiti nelle altre forme di cui agli art. 22, 23 e 25 della L.8/6/90, n.142 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e regolamenti, o dal foglio di

norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile, salvo che l'illecito non riveli penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interessi pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione in campo comune;

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico secondo quanto specificato al successivo art. 16.

g) chiusura del loculo, dopo la tumulazione della salma, mediante muratura come indicato all' art. 76 comma 8 e 9 del D.P.R. 10. 09.90, n°285 e collocazione di lastra di marmo.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe di cui all'unito prospetto.
4. Il Comune con proprio atto consiliare o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera (g) della legge 8 giugno 1990, n°142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di stato civile è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.° 285 del 10.09.1990, da compilare

cronologicamente, a cura degli addetti, i quali forniranno informazione sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio c.le o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento,

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.90, n.° 241, e L.R. n.° 10/91.

CAPO II

Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento

Art. 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persone, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non

oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra a cura del direttore o da un delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 7

Permesso di seppellimento

1. L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'Ufficio,

promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui al seguente art. 8. Quindi in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

2. In difetto del riconoscimento del cadavere, l'Ufficio provvede ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento sullo Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 12) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, etc.

Art. 8

Adempimenti del medico curante

1. Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda, stabilita dal Ministero alla Sanità, d'intesa con l'istituto di statistica.
2. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dov'è avvenuto il decesso, all'U.S.L. competente per territorio. Tale scheda ha finalità sanitarie - epidemiologiche - statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è

opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta di morte.

Art. 9

Adempimenti del medico necroscopo

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 16 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 12.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro di morte.
3. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetto, compilato

rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

Art. 10

Permesso di seppellimento autorità giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 361 e 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all' U.S.L. competente per territorio.
3. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità

giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 241 del regio decreto 9 luglio 1939, n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e previo pagamento di un diritto fisso.

CAPO III

Art. 11

Depositi di osservazione e obitori

1. Il cimitero deve avere locali destinati a deposito di osservazione e all'obitorio.
2. L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso

per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. , in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n° 185.

5. L'obitorio deve essere adibito per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art. 1 all'art.15 del D.P.R. 10/09/90, n° 285.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tali funzioni.
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di due posti refrigeratori, a cui se ne aggiunge n°1 isolato per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive

Art. 12

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, nè essere inumato o tumulato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio dell'elettro-cardiografo la cui registrazione deve avere una durata di almeno 20 minuti prima fatte salve le

disposizioni di cui alla legge 02/12/1975. 644 e successive modifiche (disciplina sui prelievi di organi);

2. Nei casi di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come indicato al comma 1°-
3. Il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore con provvedimento del Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente, nei casi di morte dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità.
4. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

Feretri

Art. 13

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in

concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere rinchiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 14

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L. o personale tecnico all' uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 15.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto cui è destinato, nonchè all'identificazione del cadavere come indicato al successivo art. 17.

Art. 15

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o esumati ai sensi del successivo art. 29 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) Per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai

requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285;

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché degli art: 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) Per trasporto da Comune a Comune, per percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 20, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, n° 285;

e) Cremazione:

- per la cremazione di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme di cui agli articoli da 78 a 81 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285.

Art. 16

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per la finalità, di cui all'art.15 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o

per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 17

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V

Trasporti funebri

Art. 18

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati secondo quanto previsto dagli art. 24 e segg. del Regolamento 1990, n° 285;

TITOLO II

Cimitero

CAPO I

Cimitero Comunale

Art. 19

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del t.u. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934, n°1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento attraverso il cimitero Comunale.

Art. 20

Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, n°. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco tramite le strutture comunali.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 22, 23 e 25 della Legge 08/06/1990, n° 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, n°285.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
7. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
8. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia

necessario, di opportuno drenaggio purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno a campo di inumazione tale da nuocere il regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

9. Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 21

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e i nati nel Comune. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 22

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un nuovo piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L. Per detto parere si applica l'art.50 della Legge 08/06/1990 n°142.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) delle valutazioni dell'autorità com.le Sanitaria distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

CAPO II

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.
- 4.** Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi-zone da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività:
 - c) tumulazione individuale (loculi) ;
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;
 - f) l'area destinata allo smaltimento dei rifiuti speciali, smaltimento che può avvenire mediante affidamento a terzi, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (L. 1988, n.° 475).
- 5.** La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990,n° 285.
- 6.** Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le aree destinate a concessioni per la costruzione di sepolture private a cappelle, le cui dimensioni saranno stabilite nel piano regolatore stesso.
- 7.** Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 8.** Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dagli art. 54-55-56-57-58-59 del D.P.R. 10/09/1990, n°285, che si considerano qui come trascritte per ogni effetto di legge.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Art. 23

Inumazione

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e straordinarie individuati nel Piano di cui al precedente art. 22.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n°285 agli art. 68-69-71-72-73-75 .

Art. 24

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide dell'altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo la tariffa, di cui al precedente art. 4 comma 3°.
4. L'installazione delle lapide e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 25

Tumulazione

1. Nel piano regolatore cimiteriale sono individuate zone destinate alla tumulazione di feretri o cassette-resti in opere murarie, (loculi) costruite a spese del Comune da dare in concessione ai sensi del seguente art. 44.
2. Nello stesso piano regolatore del cimitero sono individuate aree da affidare in concessione per la costruzione a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia o collettività, ai sensi del seguente art. 13/2° comma.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione

deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- - lunghezza m. 2,25;
- - altezza m. 0,70;
- - larghezza m. 0,75;

a detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990, n°285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285.

Art. 26

Natura e limiti della concessione

1. Tutta l'area cimiteriale appartiene al demanio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.824 del Codice Civile, per cui il diritto d'uso sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia o per la sua collettività ha natura di "concessione amministrativa di bene demaniale" e quindi inalienabile. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal Comune (loculo) o

su un'area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura, a sistema di tumulazione per famiglia o collettività, e costruita a cura e spese del concessionario. Tale diritto (concessione) non è commerciabile nè alienabile.

2. Soltanto per le sepolture di famiglia e delle collettività, può essere autorizzata una limitata cessione del diritto d'uso nel periodo di vigenza della concessione, nei confronti delle persone indicate al seguente art. 46.
3. Le sepolture individuali comunali (loculi) sono, invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono trasferire ad altri. Essi rientrano nella disponibilità del Comune, che si assume l'onere del trasferimento dei resti nell'ossario comunale dopo 35 anni, sempre che non si richieda il rinnovo.
4. Il concessionario può esercitare il suo diritto d'uso secondo le norme del presente regolamento ma non ha alcun diritto a che siano mantenute le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo a sua discrezione modificare ed impiegare per esigenze di servizio purchè non venga ostacolato il diritto d'uso del concessionario.
5. La concessione può essere soggetta a:

- a) Revoca per esigenze di pubblico interesse (art. 53);
- b) Decadenza (art. 54);
- c) Rinunzia volontaria.

Art. 27

Deposito provvisorio di feretri

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, con progetto già approvato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitante al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, perchè sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento del periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in contanti di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa .
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà, a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cassette ossario.

CAPO IV

Esumazione ed estumulazione

Art. 28

Esumazione ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. sono parificate ad esumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in

base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di igiene pubbliche dell'U.S.L. competente per territorio stabilire se un cadavere è o non è mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 29

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero per cremazione (e, comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi

stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990, n°285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dall'U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
6. Per l'avviso ai familiari si applica quanto previsto al seguente art. 31.

Art.30

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (99 anni).
3. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - c) a seguito di dichiarazione della decadenza della concessione disposta d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento (Artt. 44-47-48-49-50-53-54-55).
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni che andranno a scadere nell'anno successivo specificando la causa della scadenza. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 32 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare alle cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31

Avviso ai familiari delle operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Per le operazioni previste ai precedenti art.28-29-30 disposte anche per scadenza della concessione, l'Amm.ne com.le non è tenuta a darne comunicazione con singoli avvisi alle famiglie interessate. Tuttavia sui campi, nei gruppi di loculi o nelle sepolture a tumulazione anche per famiglie o collettività di cui al precedente art. 22 comma 4 sono collocati chiari e intellegibili avvisi con l'indicazione della data in cui avranno inizio le operazioni suddette.

2. Analogo avviso dovrà essere collocato all'ingresso del cimitero e nell'apposito albo cimiteriale.
3. La pubblicazione dovrà essere effettuata a decorrere dal giorno fissato dal calendario per la "Commemorazione dei defunti" e dovrà riferirsi alle operazioni da effettuarsi nell'anno successivo ;
4. I familiari che vorranno essere informati delle esumazioni o estumulazioni per scadenza della concessione devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del custode del cimitero.
4. Le estumulazioni previste al precedente art. 30 comma 3/c sono eseguite gratuitamente previa avviso ai familiari come previsto dall'art. 31 e fatta salva la richiesta di cui al comma 2° del presente articolo.
5. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 33

Oggetti da recuperare

- Art. 32**
- Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento**
1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'auto-rità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1985, n° 2701 e successive modificazioni.
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti chiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Stato Civile.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere

consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad intervento di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 34

Disponibilità dei materiali

- 1.** I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse .
- 2.** Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3.** Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in

buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

- 4.** Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5.** Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V

Polizia dei cimiteri

Art. 35

Orario

- 1.** Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2.** L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.** La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortua-

ria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 36

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Per motivi di salute o di età il responsabile dell'U.T.C. può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 37

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;

- m)** turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n)** assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o)** qualsiasi attività commerciale.
- 2.** I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzate.
- 3.** Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 38

Riti funebri

- 1.** Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

- 2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di Stato Civile.

Art. 39

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1.** Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta da responsabili dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2.** Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi tecnici e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide delle opere.
- 3.** Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4.** Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuale dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 75.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 40

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 41

Materiali ornamentale

1. Dal cimitero saranno tolti di ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dei servizi tecnici disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

TITOLO III

Concessioni

CAPO I

Diritto d'uso delle sepolture

Art. 42

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 22 del presente regolamento l'uso delle aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o di associazioni o enti morali di lancio, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del diritto di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n° 285.
6. La concessione sarà regolata da contratto - tipo approvato dalla Giunta comunale e stipulato ai sensi dell'art. 53 legge 08/06/1990, n°142, previa assegnazione del manufatto o dall'area da parte dell'U.T.C. cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto del Sindaco contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la durata, la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti-salma o nel caso di concessione di area il numero dei posti-salma realizzabili;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti o associazioni, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza.

Art. 43

**Concessione a collettività, enti,
confraternite od istituzioni**

1. Nel caso di concessione rilasciata in favore di collettività, enti, confraternite od istituzioni, è necessario che sia indicato il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura.
2. A tal riguardo, l'assegnazione del loculo in favore dei propri iscritti deve obbedire ai seguenti criteri:
 - a) gli iscritti non devono avere parenti o affini entro il 1° grado titolari a Campofiorito di una sepoltura idonea ad ospitarlo;
 - b) l'assegnazione va fatta gratuitamente, al momento del decesso;
 - c) gli enti, le confraternite etc, devono trasmettere al Comune l'elenco dei propri iscritti e dei familiari aventi diritto, impegnandosi a tenerlo aggiornato, essendo la sepoltura riservata ai soli iscritti;
 - d) essere residenti da almeno 10 anni, con eccezione per i bambini fino a 10 anni di età.

Art. 44

Durata delle concessioni

1. Le concessioni in uso di aree o di manufatti di cui all'art. 42, c. 2 e 3, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 1990/285.

2. La durata è fissata:

- a) fino a 50 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività, rinnovabile dopo i primi 50 anni, decorrenti dalla data di concessione, per identico periodo, previo pagamento del canone annuo pari a ½ della tariffa in vigore;
- b) fino a 99 anni per i loculi individuali costruiti da privati, con possibilità di rinnovo, previo pagamento del canone di cui al precedente punto a);
- c) per 33 anni per i loculi individuali costruiti dal Comune, con possibilità di rinnovo, previo pagamento del prescritto canone;

1. Il rinnovo può essere negato, in relazione alle esigenze ed al numero delle domande. Nell'atto di concessione verrà indicata la durata della stessa e la data di scadenza.
2. Il mancato pagamento del canone comporterà la decadenza della concessione, previa diffida, da notificarsi nei modi di legge. La diffida dovrà prevedere il nuovo termine in cui dovrà essere effettuato il pagamento maggiorato di una penalità pari al 10% dell'importo.

Art. 45

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, dell'art. 42, può concedersi solo in presenza della salma.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al terzo comma del precedente art. 42, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore 60 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure in favore del coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree ad uso di loculi o di sepoltura per famiglie o collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare appartenenti al nucleo familiare del richiedente (art. 46) o la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta ad enti o a persone che mirino a farne

oggetto di lucro o di speculazione o che non siano residenti da almeno 10 anni in Campofiorito.

Art.46

Destinatari del diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso dei loculi e delle sepolture per famiglie è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia e fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990, n°285 la famiglia del concessionario e da intendersi composta dagli ascendenti discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968, n° 15 da presentare al servizio di polizia mortuaria che,

qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di “convivenza” con il titolare della concessione e i casi riguardanti le collettività verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma e, per le confraternite etc, nel rispetto di quanto previsto dall’art.43.
6. L’eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968, n° 15 dal fondatore del sepolcro depositato presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto con-

cessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 47

Manutenzione, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l’esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda entro sei mesi dalla notifica dell’ordinanza del Sindaco che dispone di eseguire i lavori di manutenzione descritti dettagliatamente nell’ordinanza stessa, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 48

Costruzione dell'opera - Termini -

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 43, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.58 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della concessione pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutarsi dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi. Dopo tale proroga, si applica l'istituto della decadenza con le procedure previste nel II comma dell'art. 47.

CAPO II

Art. 49

Divisione subentri, rinunce

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applica-

zione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titoli oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme è modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia ne costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica area cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di un'area cimiteriale, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 46 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia

mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto o designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'U.T.C. esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art. 46 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione

attivando le procedure previste ai precedenti art. 30 e seguenti.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 50

Rinuncia a concessione a tempo determinato di 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 99 anni di cui all'art. 44 comma 2 punto b), quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1/99 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 51

Rinuncia a concessione di aree libere di durata inferiore a 50 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere di cui all'art. 44 comma 2/a, salvo casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto, della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 52

Rinuncia a concessioni di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma punto a) dell'art. 44 salvo i casi di decadenza, quando :
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito o sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà il rimborso di una somma pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione a parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili e alla stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art.53

Revoca

1. E' in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del

Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura o area nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amm.ne con le modalità di cui al precedente art. 31 dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione dell'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi anche se sussistente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) quando il diritto d'uso non risulti concesso al privato dall'autorità

competente (Sindaco). In questo caso, il sepolcro verrà acquisito al demanio comunale, con applicazione dell'ammenda, ex art. 358 del T.U.LL.SS.;

- b) quando venga accertato che la concessione sia stato oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 45 comma terzo;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 48, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 47;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La procedura della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità indicate nel precedente art. 47 comma 2.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base di accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 55

Provvedimenti conseguenti la decadenza - Estinzioni

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285.
4. Prima della scadenza del termine gli interessati delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività possono richiedere di rientrare in possesso di elementi

mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

5. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

Art. 56

Della custodia

1. Il cimitero ha un custode-necroforo, al quale spetta la tenuta dei relativi registri.
2. Allo stesso, inoltre, compete ogni operazione relativa all'attività di custode necroforo e quant'altro demandato dai responsabili dell'U.T.C. e di Stato Civile.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri Imprese di pompe funebri

CAPO I

Imprese e lavori privati

Art. 57

Accesso al cimitero cauzione

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula obbligatoria di una polizza assicurativa per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali sono pari ad 1/3 dell'ammontare della presunta spesa. E' ammessa la costituzione della cauzione mediante versamento

della somma in contanti presso la tesoreria comunale.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'U.T.C.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 36-37-38-39, e 40 in quanto compatibili.

Art.58

Autorizzazione e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. Le sepolture di famiglie o delle collettività da realizzarsi a cura e spese dei privati concessionari di un'area cimiteriale, devono essere realizzate in conformità ad apposito progetto.
2. Il suddetto progetto è approvato dal Sindaco sentita la commissione edilizia e il coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente.

3. Le caratteristiche dei loculi per famiglia o collettività sono quelle indicate all'art. 76 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Sindaco previo parere dell'U.T.C.-
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'U.T.C., lapidi, ricordi, e similari.

Art. 59

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di

rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata con le modalità di cui all'art. 57/3.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc.. occorrenti per l'esecuzione delle opere stesse.
4. A tale scopo le imprese indicate all'art. 57, prima dell'inizio ai lavori dovranno concordare con il responsabile dei servizi di polizia mortuaria l'ammontare del presunto consumo di acqua e energia elettrica che dovrà essere trattenuto sul deposito cauzionale.

Art. 60

Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tomba di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'U.T.C.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche o al luogo

indicato dai servizi tecnici, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 61

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'U.T.C.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 62

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio dell' U.T.C..

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dallo stesso U.T.C..

Art. 63

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 64

Vigilanza

1. Il responsabile dell' U.T.C. vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli art. 57 e 59.

Art. 65

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma o anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al

cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozioni commerciali;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero, sia al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione di infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

Imprese pompe funebri

Art. 66

Funzioni - Licenze

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti del defunto, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici

del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto quali;

b) fornire feretri e gli accessori relativi;

c) occuparsi della salma;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del t.u della legge di pubblica sicurezza, saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 67

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno degli uffici pubblici;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario ad esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine.

TITOLO V

CAPO I

Disposizioni varie

Art. 68

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. Nell'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" dove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione a vita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di uomini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla città.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà disporre nel cimitero comunale la concessione a pagamento di aree per la sepoltura di nuclei familiari che pur non residenti abbiano avuto tra i componenti della famiglia persone che hanno svolto a Campofiorito attività meritoria nell'interesse della collettività.

Art. 69

Mappa

1. Presso l'U.T.C. è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni fatte nelle concessioni cimiteriali.
3. Ad ogni posizione in mappa deve corrispondere un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 70

Annotazioni in mappa

1. Nella mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ed ogni modificazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della posizione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) natura e la durata della concessione;
- h) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o direzione.

Art. 71

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/90, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali fatte, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In mancanza delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero di dette operazioni coincida con il numero dell'ordine della bolletta di accompagnamento.

Art. 72

Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti, che costituisce l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di Stato Civile, sulla scorta del registro di cui sopra, terrà annotati in ordine alfabetico, per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. Nella scheda saranno riportate:
 - a) generalità del defunto;
 - b) numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 69.

Art. 73

Scadenario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere ferme le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'U.T.C. è tenuto a predisporre nel mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

Norme transitorie

disposizioni finali

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia chiunque, sia esso privato, o Associazione legalmente riconosciuta, o congregazione religiosa o Ente morale, compresa la Parrocchia, ritenga di poter vantare titolarità di diritti d'uso su sepolture private, in base a norme non più in vigore, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino detta titolarità al fine di ottenerne il riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscano diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 49, relative alla concessione pregresse dovranno essere compiuti entro 4

anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 75

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di croci, o lapidi, s'intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 76

Regime demaniale dell'area cimiteriale

1. L'intera area cimiteriale, che sarà visualizzata in apposita planimetria da allegarsi al Piano Regolatore

Cimiteriale di cui al presente art. 22 è assoggettata al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8724 del Codice Civile. Pertanto detta area è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi.

2. In dipendenza di quanto sopra a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono dichiarati decaduti tutti i diritti d'uso ed i privilegi che non siano supportati da atti emanati da autorità amministrative del Comune.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dagli art. 78 e 79 del presente regolamento.

Art. 77

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 74 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 78

Sanatoria rapporti con il Comune

1. Oltre al caso previsto nell'articolo precedente, l'Amministrazione comunale è autorizzata a procedere ad una sanatoria dei rapporti col Comune, nel rispetto della casistica di cui al successivo 5 comma.
2. In tali casi, il Sindaco pubblicherà un apposito avviso, da affiggersi all'Albo Pretorio ed all'interno del cimitero, avviso con il quale verranno individuati i cittadini interessati a regolarizzare entro breve termine i rapporti con il Comune.
3. Là dove si renderà possibile la sanatoria, saranno stipulati nuovi contratti, secondo la normativa del presente Regolamento e per quanto non previsto, con le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90, n°285, previa l'applicazione delle tariffe previste al precedente art. 4, comma 3.
4. Per quelle tombe o loculi costruiti da almeno un trentennio e per i quali nessun cittadino mostrerà interesse, il Comune potrà procedere alla rimozione dei resti mortali da depositare negli ossari comuni, liberando i relativi posti.
5. Le ipotesi in cui si renderà possibile la sanatoria riguardano:

a) Casi in cui si è accertato l'avvenuto pagamento degli importi stabiliti per la concessione, ma non risulta esservi l'atto di concessione od il contratto;

b) Casi in cui esiste la prova del pagamento, ma l'intestatario della relativa bolletta è deceduto, sempre che il richiedente risulti legato da rapporti di parentela fino al 2° grado, con la persone deceduta;

c) Casi in cui l'area occupata è superiore a quella concessa e la costruzione risulta regolarmente autorizzata.

6. La sanatoria non può essere attivata nei casi previsti dall'art. 54, c.1°, lett.a, b, c.

Art. 79

Rimesse di carri funebri. Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti di carattere igienico-sanitario previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10/09/90, n° 285 ed i titolari richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 80

Lampade votive

- 1.** Il Comune consente la installazione di lampade votive sulle tombe, gestendo il relativo servizio, direttamente, con proprio personale o affidandolo in appalto, con atto di giunta.
- 2.** A richiesta dei privati, potrà essere autorizzato l'intervento di ditte esterne purchè abilitate.
- 3.** Per la installazione di ciascuna lampada votiva di potenza non superiore a 3 watt, sarà corrisposto apposito canone, "una tantum", distinto da quello che sarà richiesto annualmente per l'uso della stessa.

TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con del. cons. N.....del.....)

A) Concessioni Cimiteriali :

1) Per la costruzione di sepoltura o tomba privata, sottoterra al mq.	£.	150.000
2) Per la costruzione di loculi o di colombari ad uso privato	£.	200.000 al mq.
3) Per la costruzione di loculo singolo	£.	250.000 al mq.
4) Per la costruzione di colombari, ad uso di collettività, confraternite, enti, etc. al mq.	£.	160.000
5) Per la costruzione di cappelle gentilizie	£.	300.000 al mq.

B) Inumazioni:

Per l'uso di fossa in campi di inumazione, per anni 10 e per mq. 2	£.	100.000
--	----	---------

C) Diritti fissi vari :

1) Per rinnovo della concessione ½ della tariffa in vigore a secondo se trattasi di sepulture, loculi privati e non o per collettività o cappelle (art. 44);		
2) Per permesso di seppellimento (art. 10)	£.	700.000;
3) Per l'uso ossario comune (art. 22)	£.	25.000;
4) Per deposito provvisorio in loculo comunale (art. 27)	£.	50.000;
5) Per l'uso decennale di celletta-ossario (art. 32)	£.	30.000;
6) Per la raccolta e la traslazione di resti in ossario o tomba privata (art. 32, 2 c.)	£.	100.000;
7) Per ogni esumazione o estumulazione straordinaria (art. 32, 3 c.)	£.	150.000;
8) Per rilascio di concessioni (art. 42)	£.	150.000;
9) Per la concessione in uso di loculi singoli comunali per 33 anni per ogni loculo	£.	400.000;
10) Per l'aggiornamento della intestazione di una concessione (art. 49 c. 8)	£.	150.000;
11) Per la certificazione di collaudo e di usabilità di un loculo	£.	50.000;

12) Per la certificazione di collaudo e di uso agibilità di un sepolcro	£.	100.000;
13) Per ogni trasporto funebre nell'ambito del territorio	£.	50.000;
14) Per la installazione di lampade votive, " una tantum", (art. 80)	£.	100.000;
15) Per l'uso di lampade votive, per ogni lampada votiva non superiore a 3 wols e per ogni anno (art, 80)	£.	30.000;

Dare atto che il superiore tariffario, fino a quando non verrà aggiornato, sarà annualmente gravato degli incrementi ISTAT.

Dare atto altresì che i prezzi di concessione di manufatti o di loculi comunali vengono di volta in volta stabiliti in sede di deliberazione della relativa gara o di approvazione del preventivo dei lavori in economia (art.42 c.2 e 3), ove maggiori di quelli fissati al punto 9.

COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE EDILIZIA

Nel caso di sepolture, tombe etc. realizzate senza concessione edilizia é prevista l'applicazione dell'ammenda di cui all'art. 358 del T.U. LL.SS. approvato con D. 27/07/1934, n. 1265, opportunamente aggiornata e l'acquisizione del manufatto alla piena disponibilità del Comune, che può farne oggetto di cessione a terzi.

INDICE

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Competenze.
- Art. 3 Responsabilità.
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.

CAPO II

Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento

- Art. 6 Dichiarazione di morte.
- Art. 7 Permesso di seppellimento.
- Art. 8 Adempimenti del medico curante.
- Art. 9 Adempimenti del medico necroscopo.

CAPO III

- Art. 11 Depositi di osservazione e obitori.
- Art. 12 Periodo di osservazione dei cadaveri.

CAPO IV

Feretri

- Art. 13 Deposizione della salma nel feretro.
- Art. 14 Verifica e chiusura feretri.
- Art. 15 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

Art. 16 Fornitura gratuita di feretri.

Art. 17 Piastrina di riconoscimento.

CAPO V

Trasporti funebri

Art. 18 Modalità del trasporto e percorso.

TITOLO II

Cimitero

CAPO I

Cimitero Comunale

Art. 19 Elenco cimiteri.

Art. 20 Disposizioni generali - vigilanza.

Art. 21 Ammissione nel cimitero.

CAPO II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 22 Piano regolatore cimiteriale.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Art. 23 Inumazione.

Art. 24 Cippo.

Art. 25 Tumulazione.

Art. 26 Natura e limiti della concessione.

Art. 27 Deposito provvisorio di feretri.

CAPO IV

Esumazione ed estumulazione

Art. 28 Esumazione ordinarie.

- Art. 29 Esumazione straordinaria.
- Art.30 Estumulazione.
- Art. 31 Avviso ai familiari delle operazioni di esumazione ed estumulazione.
- Art. 32 Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento.
- Art. 33 Oggetti da recuperare.
- Art. 34 Disponibilità dei materiali.

CAPO V

Polizia dei cimiteri

- Art. 35 Orario.
- Art. 36 Disciplina dell'ingresso.
- Art. 37 Divieti speciali.
- Art. 38 Riti funebri.
- Art. 39 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.
- Art. 40 Fiori e piante ornamentali.
- Art. 41 Materiali ornamentale.

TITOLO III

Concessioni

CAPO I

Diritto d'uso delle sepolture

- Art. 42 Sepolture private.
- Art. 43 Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni.
- Art. 44 Durata delle concessioni.
- Art. 45 Modalità di concessione.
- Art.46 Destinatari del diritto d'uso delle sepolture private.
- Art. 47 Manutenzione, affrancazione.

Art. 48 Costruzione dell'opera - Termini -.

CAPO II

Art. 49 Divisione subentri, rinunce.

Art. 50 Rinuncia a concessione a tempo determinato di 99 anni.

Art. 51 Rinuncia a concessione di aree libere di durata inferiore a 50 anni.

Art. 52 Rinuncia a concessioni di aree con parziale o totale costruzione.

Art.53 Revoca.

Art. 54 Decadenza.

Art. 55 Provvedimenti conseguenti la decadenza - Estinzioni.

Art. 56 Della custodia.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri - Imprese di pompe funebri

CAPO I

Imprese e lavori privati

Art. 57 Accesso al cimitero cauzione.

Art.58 Autorizzazione e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

Art. 59 Responsabilità - Deposito cauzionale.

Art. 60 Recinzione aree - materiali di scavo.

Art. 61 Introduzione e deposito di materiali.

Art. 62 Orario di lavoro.

Art. 63 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

Art. 64 Vigilanza.

Art. 65 Obblighi e divieti per il personale del cimitero.

CAPO II

Imprese pompe funebri

Art. 66 Funzioni - Licenze.

Art. 67 Divieti.

TITOLO V

CAPO I

Disposizioni varie

Art. 68 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti.

Art. 69 Mappa.

Art. 70 Annotazioni in mappa.

Art. 71 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Art. 72 Schedario dei defunti.

Art. 73 Scadenario delle concessioni.

CAPO II

Norme transitorie disposizioni finali

Art. 74 Efficacia delle disposizioni del regolamento.

Art. 75 Cautele.

Art. 76 Regime demaniale dell'aria cimiteriale.

Art. 77 Concessioni pregresse.

Art. 78 Sanatoria rapporti con il Comune.

Art. 79 Rimesse di carri funebri. Norma transitoria.

Art. 80 Lampade votive.

ALLEGATO

TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente regolamento, composto da n° 80 articoli a stampa è stato approvato dal Consiglio Comunale il 24 maggio 1996 con atto n° 24.-

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa PURRAZZELLA Maria Giuseppa)

La predetta delibera è stata riscontrata legittima dal CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 13 GIUGNO 1996 con decisione n° 8404/8017.-

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 25-06-1996 al 10-07-1996.-

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa PURRAZZELLA Maria Giuseppa)

TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con del. cons. N 51 del 14-12-1998)

A) Concessioni Cimiteriali :

1) Per la costruzione di sepoltura o tomba privata, sottoterra al mq.	£.	250.000
2) Per la costruzione di loculi o di colombari ad uso privato	£.	300.000 al mq.
3) Per la costruzione di loculo singolo al mq.	£.	400.000
4) Per la costruzione di colombari, ad uso di collettività, confraternite, enti, etc. al mq.	£.	250.000
5) Per la costruzione di cappelle gentilizie al mq.	£.	500.000

B) Inumazioni:

Per l'uso di fossa in campi di inumazione, per anni 10 e per mq. 2	£.	150.000
--	----	---------

C) Diritti fissi vari :

1) Per rinnovo della concessione ½ della tariffa in vigore a secondo se trattasi di sepulture, loculi privati e non o per collettività o cappelle (art. 44);		
2) Per permesso di seppellimento (art. 10)	£.	700.000;
3) Per l'uso ossario comune (art. 22)	£.	100.000;
4) Per deposito provvisorio in loculo comunale (art. 27)	£.	100.000;
5) Per l'uso decennale di celletta-ossario (art. 32)	£.	100.000;
6) Per la raccolta e la traslazione di resti in ossario o tomba privata (art. 32, 2 c.)	£.	100.000;
7) Per ogni esumazione o estumulazione straordinaria (art. 32, 3 c.)	£.	150.000;
8) Per rilascio di concessioni (art. 42)	£.	150.000;
9) Per la concessione in uso di loculi singoli comunali per 33 anni per ogni loculo	£.	1.600.000;
10) Per l'aggiornamento della intestazione di una concessione		

(art. 49 c. 8)	£.	150.000;
11) Per la certificazione di collaudo e di usabilità di un loculo	£.	50.000;
12) Per la certificazione di collaudo e di uso agibilità di un sepolcro	£.	150.000;
13) Per ogni trasporto funebre nell'ambito del territorio	£.	100.000;
14) Per la installazione di lampade votive, " una tantum", (art. 80)	£.	100.000;
15) Per l'uso di lampade votive, per ogni lampada votiva non superiore a 3 volts e per ogni anno (art, 80)	£.	30.000;

Dare atto che il superiore tariffario, fino a quando non verrà aggiornato, sarà annualmente gravato degli incrementi ISTAT.

Dare atto altresì che i prezzi di concessione di manufatti o di loculi comunali vengono di volta in volta stabiliti in sede di deliberazione della relativa gara o di approvazione del preventivo dei lavori in economia (art.42 c.2 e 3), ove maggiori di quelli fissati al punto 9.